

**INDIRIZZO (UE) 2020/1692 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA****del 25 settembre 2020****che modifica l'indirizzo (UE) 2016/65 sugli scarti di garanzia applicati nell'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema****(BCE/2020/46)**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 3.1, gli articoli 9.2, 12.1, 14.3, 18.2 e l'articolo 20, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) È necessario apportare alcuni aggiustamenti al sistema di controllo dei rischi e alle regole di valutazione dell'Eurosistema per tenere conto del fatto che le obbligazioni garantite non legislative (ossia le obbligazioni garantite per contratto) non dovrebbero più essere accettate come garanzie dell'Eurosistema.
- (2) Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l'indirizzo (UE) 2016/65 della Banca centrale europea (BCE/2015/35) <sup>(1)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

*Articolo 1***Modifiche**

L'indirizzo (UE) 2016/65 (BCE/2015/35) è modificato come segue:

- (1) L'articolo 2 è modificato come segue:
- a) alla lettera b) il testo «nonché le obbligazioni garantite di tipo jumbo conformi alla direttiva in materia di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (direttiva OICVM)» è sostituito dal seguente: «nonché le obbligazioni garantite di tipo jumbo»;
- b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
- «c) le obbligazioni garantite legislative diverse dalle obbligazioni garantite di tipo jumbo; le multi cédulas; e gli strumenti di debito emessi da i) società non finanziarie, ii) società del settore delle amministrazioni pubbliche e iii) agenzie che sono enti non creditizi che non soddisfano i criteri quantitativi di cui all'allegato XII bis dell'indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), rientrano nella categoria di scarto di garanzia III;»
- (2) nell'allegato, la tavola 1 è sostituita dalla seguente:

*«Tavola 1***Categorie di scarto di garanzia per attività negoziabili idonee sulla base del tipo di emittente e/o del tipo di attività**

Categoria I	Categoria II	Categoria III	Categoria IV	Categoria V
strumenti di debito emessi dalle amministrazioni centrali certificati di debito della BCE	strumenti di debito emessi dalle amministrazioni locali e regionali	obbligazioni garantite legislative diverse dalle obbligazioni garantite di tipo jumbo <i>multi cédulas</i>	strumenti di debito non garantiti emessi da enti creditizi e agenzie che sono enti creditizi che non soddisfano i criteri quantitativi di cui all'allegato XII bis dell'indi-	titoli garantiti da attività»

<sup>(1)</sup> Indirizzo (UE) 2016/65 della Banca centrale europea del 18 novembre 2015 sugli scarti di garanzia applicati nell'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2015/35) (GU L 14 del 21.1.2016, pag. 30).

